REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dr. Valter Camillo Del Rosario **Presidente**

dr. Guido Petrigni **Consigliere- relatore**

dr. Federico Lorenzini **Consigliere**

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **24145** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

- **EMA Italy s.r.l.- Electrical Motors & Applications** (P. Iva 02795710421), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Osimo (AN), via Maestri del Lavoro, n. 22;

Pec: emaitaly@pec.it**;**

- **La Rocca Federico** (C.F. LRCFRC92H15A271D), nato ad Ancona il 15/6/1992, residente ad Offagna (AN), via Montegallo, n. 29, in proprio e quale legale rappresentante della EMA Italy s.r.l.;

entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Maurizio Discepolo (pec: maurizio.discepolo@pec-ordineavvocatiancona.it) e Lara Discepolo (pec: lara.discepolo@pec-ordineavvocatiancona.it), domiciliati presso lo studio legale del primo in Ancona, via Matteotti, n. 99;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza dell'8 luglio 2026, con l'assistenza della segretaria dott.ssa Milena Posanzini, il relatore dott. Guido Petrigni, il Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Cristina Valeri, e l'avv. Maurizio Discepolo per i convenuti.

FATTO

I. Con atto di citazione, ritualmente notificato il 19/12/2025, la Procura regionale ha convenuto in giudizio la EMA Italy s.r.l. (di seguito anche soltanto EMA) e La Rocca Federico, in proprio e nelle qualità di legale rappresentante ed amministratore di tale società, per ottenerne la condanna, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate e, per essa, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della somma di € 24.494,00, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali, a titolo di risarcimento del danno derivato dall'indebita percezione di risorse pubbliche, sotto forma di crediti d'imposta da utilizzarsi in compensazione, che erano stati creati con riferimento ai costi per l'acquisto di taluni macchinari, nonostante che per le relative spese, documentate nelle medesime fatture addotte per la creazione dei crediti d'imposta, alla EMA fosse già stato concesso un finanziamento erogato dalla Simest s.p.a. per sostenere il medesimo investimento aziendale, con conseguente violazione del divieto di cd. "doppio finanziamento", di cui all'art. 9 del Regolamento UE n. 241/2021.

II. In proposito, la Procura ha riferito, in primo luogo, che la Guardia di Finanza di Osimo aveva inizialmente svolto indagini nei confronti

della EMA Italy s.r.l., esercente l'attività di fabbricazione di motori, generatori, trasformatori elettrici ed apparecchiature per la distribuzione ed il controllo dell'elettricità, in ordine al finanziamento concesso dalla Simest s.p.a. (società pubblica, controllata al 76% dalla Cassa Depositi e Prestiti, titolare di funzioni pubbliche concernenti l'internazionalizzazione delle imprese italiane all'estero).

In tale contesto. era emerso che, a seguito di domanda presentata in data 28/10/2021 dal legale rappresentante ed amministratore La Rocca Federico, la Simest aveva deliberato la concessione in favore della EMA di un finanziamento per un importo di € 111.420,00, di cui era stata concretamente corrisposta in data 5/4/2022 una prima *tranche*, a titolo di anticipazione, pari ad € 55.710,00; ciò al fine di sovvenzionare l'acquisto di macchinari (un carrello elevatore con pacchetto safety vision ed un forno, necessari per ottimizzare la produzione).

Tale finanziamento, volto a favorire la transizione digitale ed ecologica delle PMI ed a rafforzarne la competitività sui mercati internazionali, rientrava nell'ambito del Programma "Next Generation UE" e, più specificamente, della Misura "M1C2L5 1.1" del P.N.R.R. (Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo di cui alla L. n. 394/1981, della cui gestione era incaricata la Simest).

Nella concreta fattispecie in esame, il beneficio concesso era costituito da:

- una quota di finanziamento agevolato in regime c.d. "*de minimis*", per un importo di € 83.565,00, a valere su risorse, provenienti

dall'U.E., allocate nel Fondo di cui all'art. 2 della L. n. 394/1981 e, più in dettaglio, nella sezione "Prestiti", di cui all'art. 11, comma 1, del D.L. n. 121/2021;

- un co-finanziamento a fondo perduto, per un importo di 27.855,00, a valere sulla sezione del predetto Fondo denominata "Contributi", secondo le modalità di cui al D.L. n. 121/2021.

Al fine di ottenere il finanziamento, la EMA:

aveva dichiarato di essere «*impresa autonoma*», con dimensione di «*microimpresa*», avente un fatturato di € 703.478,00 riferito all'ultimo esercizio finanziario;

aveva formalmente assunto gli impegni e reso le dichiarazioni previste ai fini dell'accesso alle risorse del P.N.R.R.

In particolare, il La Rocca aveva espressamente dichiarato che le fatture che sarebbero state allegate per rendicontare le spese afferenti al finanziamento erogato dalla Simest non sarebbero state utilizzate per usufruire di eventuali ulteriori agevolazioni e ciò in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9 del Regolamento UE n. 241/2021; in proposito, nel modulo della domanda presentata, il La Rocca, legale rappresentante della EMA, aveva barrato la casella recante la seguente dicitura: **"***Dichiara e garantisce …omissis… la conformità dell'utilizzo del finanziamento all'assenza della fattispecie del c.d. doppio finanziamento (ossia al rispetto del divieto di copertura dei medesimi costi), ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 241/2021*" (cfr. modulo di domanda inviato dalla EMA alla Simest- Doc. 4.2).

Con valuta 5/4/2022, a seguito della favorevole deliberazione emessa

dal Comitato Agevolazioni della Simest in data 29/12/2021 e della stipula del relativo contratto in data 21/1/2022, veniva erogata alla EMA la prima *tranche* per un importo complessivo di € 55.710,00 (di cui € 41.782,00 a titolo di finanziamento agevolato ed € 13.280,00 a titolo di co-finanziamento a fondo perduto).

Per ottenere la corresponsione della seconda *tranche* – a tutt'oggi non ancora erogata– la EMA avrebbe dovuto inviare alla Simest la rendicontazione delle spese ammissibili, in osservanza dei requisiti di cui alla circolare n. 1/PNRR/394/2021, unitamente ad ulteriore documentazione (estratto conto del c.c.b. dedicato, dichiarazioni dei fornitori dell'impresa, relazione finale sull'attività svolta nell'ambito del programma e sui risultati conseguiti, dimostrazione che le spese oggetto di rendicontazione erano superiori all'importo già erogato).

Nella vigenza del rapporto di finanziamento così instaurato, in data 20/2/2024 il La Rocca, in qualità di legale rappresentante della EMA, aveva inviato alla Simest un'ulteriore dichiarazione, nella quale, tra l'altro, confermava che relativamente alle spese sostenute "*era assente il c.d. doppio finanziamento*" (v. Doc. 4.8).

III. In secondo luogo, la Procura regionale ha riferito che, a seguito delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, era anche emerso che, successivamente alla concessione, da parte della Simest, del suddetto finanziamento ed alla percezione della prima *tranche*, la EMA aveva creato crediti d'imposta riferiti ai costi per acquisti di "beni strumentali nuovi", agevolazione prevista dall'art. 1, commi 1051-1063, della L. 178/2020, nell'ambito della Misura del P.N.R.R.

denominata “Transizione 4.0- M1C2-3”.

In particolare, era stato accertato che erano stati creati crediti d’imposta per un ammontare complessivo di € 24.494,00, di cui € 20.176,14 già utilizzati in compensazione, tramite la presentazione, nel periodo ricompreso tra il 15/6/2023 ed il 31/7/2024, di vari modelli F24, recanti i codici tributo 6935 e 6936.

La creazione dei suddetti crediti d’imposta era, però, avvenuta con riferimento agli stessi costi documentati nelle medesime fatture riguardanti gli acquisti dei macchinari aziendali, acquisti per i quali alla EMA era già stato concesso il finanziamento da parte della Simest.

Ciò premesso, la Procura ha sostenuto che in tal modo la EMA era incorsa nella violazione del divieto del cd. “doppio finanziamento”, previsto dall’art. 9 del Regolamento UE n. 241/2021, con conseguente danno erariale, costituito dall’ammontare dei crediti d’imposta creati, in quanto riferiti ai costi documentati nelle medesime fatture inerenti agli acquisti dei macchinari aziendali, per i quali essa aveva ottenuto il finanziamento dalla Simest.

Nel replicare alle deduzioni della EMA e del La Rocca, la Procura ha ribadito che nella fattispecie in esame non ricorre un’ipotesi di “cumulo di finanziamenti”, astrattamente ammissibile, bensì di violazione del divieto del cd. “doppio finanziamento”, che si configura laddove per il costo di un medesimo investimento vengano ad essere inoltrate due (o più) richieste di rimborso, a valere su fonti di finanziamento pubbliche, anche di diversa natura, essendo consentito soltanto il cumulo di risorse provenienti da più fonti di

finanziamento pubbliche, a condizione che queste non vadano a coprire il medesimo costo.

In proposito, il P.M. ha richiamato le circolari del M.E.F. n. 21 del 14/10/2021 e n. 33 del 31/12/2021.

IV. Pertanto, la Procura ha sostenuto che la EMA e il La Rocca, suo legale rappresentante ed amministratore, avevano tenuto comportamenti illeciti, consistiti nell'utilizzare i medesimi costi sostenuti per un unico investimento, consistito nell'acquisto di alcuni macchinari, per accedere a due distinte misure agevolative, ossia dapprima il contributo concesso dalla Simest e successivamente i crediti d'imposta creati per essere portati in compensazione, e ciò in violazione del divieto del "doppio finanziamento", di cui all'art. 9 del Regolamento UE n. 241/2021.

Ad avviso del P.M., tali comportamenti appaiono caratterizzati da dolo, in quanto il La Rocca, nella sua qualità di legale rappresentante della EMA, nel periodo 2023/2024 aveva creato i crediti d'imposta, riferiti ai costi per l'acquisto di macchinari nuovi, e presentato i pertinenti modelli F24 per portarli in compensazione, pur essendo consapevole di aver già ottenuto la concessione del finanziamento proveniente dalla Simest, con riferimento ai medesimi costi documentati nelle fatture, ora utilizzate per la creazione dei crediti d'imposta.

Ad ulteriore conferma della consapevolezza della violazione del divieto del "doppio finanziamento", il P.M. ha rammentato che in data 20/2/2024 il La Rocca aveva inviato alla Simest una

dichiarazione, con la quale aveva falsamente confermato che i costi documentati nelle fatture concernenti le spese afferenti al finanziamento concesso non erano stati utilizzati al fine di fruire di ulteriori agevolazioni e ciò in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9 del Regolamento UE n. 241/2021.

V. Conclusivamente, la Procura ha chiesto la condanna della EMA e del La Rocca al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate e, per essa, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della somma di € 24.494,00, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria ed interessi legali.

VI. Con memoria di costituzione depositata in data 17 giugno 2026, il La Rocca, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della EMA Italy s.r.l., ha confutato le tesi della Procura.

In proposito, il convenuto ha riferito, in punto di fatto, che il progetto originariamente sottoposto all'approvazione della Simest prevedeva un investimento pari ad € 111.420,00.

L'ammontare di tale progetto era stato successivamente ridotto dalla EMA ad € 86.300,00.

Considerato che la somma di € 9.360,00, versata in acconto ad una ditta fornitrice in epoca anteriore alla richiesta di finanziamento, non risultava ammissibile, l'investimento, oggetto della sovvenzione concessa dalla Simest, s'era, dunque, concretamente ridotto ad € 76.940,00.

Tenuto conto che la Simest aveva concretamente corrisposto alla EMA soltanto € 55.710,00, a titolo di prima *tranche* del finanziamento, deve

ritenersi che gran parte dell'ammontare dei crediti d'imposta creati, pari a complessivi € 24.490,00, riguardava spese non coperte dall'importo sino ad allora effettivamente erogato dalla Simest.

Ciò premesso, il La Rocca ha sostenuto, in punto di diritto, che sussisterebbe la cumulabilità del finanziamento concesso dalla Simest, a valere sul Fondo di cui alla L. n. 394/1981, e dei crediti d'imposta.

Infatti, laddove un determinato investimento risulti finanziato, in parte, da risorse pubbliche provenienti dal Fondo, è ammissibile il cumulo di tale finanziamento con i crediti d'imposta, ovviamente sino alla concorrenza massima del 100% dei costi dell'investimento, esclusivamente per la parte dei costi non coperta dalle suddette risorse.

La società EMA non avrebbe, dunque, violato il divieto di "doppio finanziamento", essendo ammissibile il cumulo degli incentivi connessi alla Misura "M1C2L5 1.1", erogati dalla Simest, con i crediti d'imposta riconosciuti, ai sensi dell'art. 1, commi 1051 e ss., della L. 178/2020, per gli acquisti di beni strumentali nuovi.

D'altronde, secondo il convenuto, nella fattispecie in esame non è stato rimborsato per due volte il medesimo costo né lo stesso è stato interamente coperto da più fonti di finanziamento pubbliche.

Deve, infatti, ritenersi ammissibile, in relazione a costi diversi rientranti nell'ambito di un medesimo progetto o in relazione a diverse quote del costo di un medesimo bene, la cumulabilità di agevolazioni provenienti da fonti differenti, ovviamente nel rispetto del limite massimo costituito dall'ammontare complessivo delle spese

sostenute per la realizzazione del progetto.

In proposito, il La Rocca ha ribadito che, a fronte di un progetto iniziale d'investimento di € 111.420,00 e della concessione di un finanziamento complessivo di pari ammontare, di cui € 83.565,00 a titolo di mutuo a tasso agevolato ed € 27.855,00 a titolo di co-finanziamento a fondo perduto, la Simest aveva concretamente corrisposto alla EMA, in data 5/4/2022, soltanto la prima *tranche*, pari ad € 55.710,00, di cui € 41.782,00 a tasso agevolato ed € 13.280,00 a fondo perduto.

A seguito del ridimensionamento dell'investimento inizialmente progettato, la spesa da rendicontare era, quindi, venuta a ridursi ad € 76.940,00.

Pertanto, considerato che l'importo di € 55.710,00, concretamente erogato dalla Simest a titolo di prima *tranche*, era inferiore alla spesa di € 76.940,00, al fine di coprire tale differenza sarebbe stato possibile creare ed utilizzare i crediti d'imposta.

VI.1 Proseguendo nell'esposizione delle proprie tesi difensive, il La Rocca ha sostenuto che, anche qualora si ritenesse non corretta tale interpretazione della normativa in questione, si sarebbe, comunque, in presenza di una fattispecie caratterizzata da una complessa problematica di natura tecnico-interpretativa in materia di cumulabilità tra agevolazioni pubbliche; tale complessità è stata, peraltro, rilevata anche dalla Corte dei conti dell'U.E. nella relazione speciale n. 22/2024 sul rischio di "doppio finanziamento" nell'ambito dell'utilizzo dei fondi del P.N.R.R. e di altre fonti.

Pertanto, in considerazione dell'oggettiva incertezza applicativa di una normativa da ritenersi non univoca, non sarebbero ravvisabili profili di dolo o di colpa grave nei comportamenti da lui tenuti in qualità di legale rappresentante ed amministratore della EMA.

VI.2 Inoltre, il La Rocca ha sostenuto che non vi sarebbe prova di un danno erariale, che possa ritenersi concreto, attuale e consolidato.

Infatti, la Procura s'è limitata a quantificare il presunto danno in maniera automatica, facendolo coincidere con l'importo di € 24.494,00, corrispondente all'ammontare dei crediti d'imposta creati dalla EMA.

Tuttavia, non è stata oggetto di contestazione, da parte della Procura, l'effettiva realizzazione dell'investimento, considerato che i macchinari sono stati realmente acquistati, come si evince dalle relative fatture, e pagati in maniera contabilmente tracciabile.

Non v'è stata, dunque, alcuna distrazione dalle finalità preventivate delle risorse pubbliche fruite dalla EMA.

D'altronde, la Simest non ha sinora adottato nei confronti della EMA alcun provvedimento definitivo di revoca del finanziamento né ha notificato intimazioni per ottenere l'immediata restituzione della somma di € 55.710,00, erogata quale prima *tranche*, somma che la EMA sta rimborsando in forma rateale.

Ugualmente, dopo le controdeduzioni fornite dalla EMA in risposta all'originaria contestazione rivoltale in data 30/5/2025, l'Agenzia delle Entrate non ha ancora emesso alcun provvedimento definitivo di recupero delle somme oggetto dei crediti d'imposta addotti in compensazione.

Trattasi, dunque, di controversia ancora non definita in sede tributaria.

VI.3 Conclusivamente, il La Rocca, in proprio e quale legale rappresentante della EMA Italy s.r.l., ha chiesto che la domanda risarcitoria proposta dalla Procura sia respinta.

VII. All'odierna udienza, le parti hanno illustrato le tesi esposte negli atti scritti.

In particolare, il P.M. ha ribadito che il divieto del "doppio finanziamento" è un principio basilare dell'ordinamento dell'Unione Europea e che l'antigiuridicità delle condotte dei convenuti è ravvisabile nell'aver creato crediti d'imposta per la copertura degli stessi costi, documentati nelle medesime fatture, per i quali alla EMA era già stato concesso il finanziamento da parte della Simest.

A sua volta, il difensore dei convenuti ha eccepito la giuridica cumulabilità dei suddetti benefici, in quanto contenuti entro i limiti massimi della spesa sostenuta per l'investimento, considerato anche che il finanziamento erogato dalla Simest consisteva, in gran parte, in un "mutuo", concesso a condizioni più favorevoli di quelle di mercato ma, comunque, da restituire in forma rateale; in ogni caso, la EMA e il La Rocca non avrebbero tenuto comportamenti dolosi a danno dell'Erario.

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha per oggetto l'accertamento della sussistenza della responsabilità amministrativa in capo alla EMA Italy s.r.l. e al sig. La Rocca Federico, in proprio e nelle qualità di legale

rappresentante ed amministratore della EMA, per il danno di € 24.494,00, arrecato all'Agenzia delle Entrate e, per essa, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante l'indebita fruizione di risorse pubbliche, sotto forma di crediti d'imposta utilizzati in compensazione, che erano stati creati con riferimento ai costi per l'acquisto di taluni macchinari, nonostante che per le relative spese, documentate nelle medesime fatture addotte per la creazione dei crediti d'imposta, alla EMA fosse già stato concesso un finanziamento dalla Simest s.p.a., con conseguente violazione del divieto di cd. "doppio finanziamento", di cui all'art. 9 del Regolamento UE n. 241/2021.

2. Preliminarmente, va affermata la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti sulla fattispecie in esame, considerato che, secondo la consolidata giurisprudenza, in materia di finanziamenti e contributi pubblici concessi in favore di soggetti privati esercenti attività imprenditoriali, assumono fondamentale rilevanza la natura pubblicistica del soggetto danneggiato dalle condotte illecite tenute dai beneficiari e le finalità di preminente interesse pubblico perseguite.

Ne consegue che va ravvisata la sussistenza di un "rapporto di servizio" di tipo funzionale tra il soggetto privato e l'Amministrazione erogante il finanziamento o il contributo, laddove tale soggetto risulti compartecipe, mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, dell'attuazione di un programma finalizzato allo sviluppo di determinati settori imprenditoriali, ritenuti dalla P.A. di particolare

rilevanza (v. Cassazione SS.UU., ordinanze nn. 7377/2013, 20434/2009 e 4511/2006).

In particolare, nell'ordinanza n. 4511/2006, ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti, le SS.UU. della Suprema Corte hanno affermato che, in ragione del sempre più frequente operare dell'Amministrazione al di fuori degli schemi tracciati dalla legge e dal regolamento di contabilità di Stato e tramite soggetti in essa non organicamente inseriti, appare "*irrilevante il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta, potendo consistere non soltanto in un rapporto di pubblico impiego o di servizio ma anche in una concessione amministrativa o in un contratto di diritto privato*"; infatti, "*Il baricentro si è spostato dalla qualità del soggetto (che può ben essere un privato o un ente pubblico) alla natura del danno e degli scopi perseguiti, cosicché, ove il privato, per sue scelte, incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla Pubblica Amministrazione, alla cui realizzazione egli è chiamato a partecipare con l'atto di concessione del contributo, e la incidenza sia tale da determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, egli realizza un danno per l'Ente pubblico, anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altre imprese il finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano, così come elaborato ed approvato dall'Ente pubblico con il concorso dello stesso imprenditore, ragion per cui di tale danno egli deve rispondere dinanzi al giudice contabile*".

Le SS.UU. della Suprema Corte hanno anche affermato che: "*E' configurabile un rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice di un contributo ed i soggetti privati, i quali, disponendo della somma erogata in modo diverso*

da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall'Amministrazione" (v., *ex multis*, Cass. SS.UU. n. 5019/2010; id. n. 1775/2013).

3. Ciò premesso, il Collegio rileva che alla società EMA era stato concesso dalla Simest un finanziamento rientrante nell'ambito del programma Next Generation EU e dell'intervento "Transizione Digitale ed Ecologica delle PMI e MidCap con vocazione internazionale", di cui alla Misura 1 - Componente 2, - Investimento 5, Linea progettuale "Rifinanziamento e Ridefinizione del Fondo di cui alla L. 394/1981".

Tale intervento aveva l'obiettivo di sostenere l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.

3.1 Sotto il profilo normativo, va rammentato che con l'approvazione del Regolamento U.E. n. 241/2021, recante il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (c.d. "Regolamento RRF"), e con la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, il "Piano Transizione 4.0" è entrato a far parte delle misure finanziate dal P.N.R.R., con riferimento ai crediti d'imposta maturati nelle annualità 2020, 2021 e 2022 e soltanto in relazione ad alcune tipologie d'investimento comprese nella disciplina generale ivi contenuta.

In particolare, il "Piano Transizione 4.0" è confluito nell'Investimento 1 "Transizione 4.0" della Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo", Componente 2 "Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo" del P.N.R.R., con riferimento ai crediti d'imposta inerenti a: Beni materiali 4.0; Beni

immateriali 4.0; Beni immateriali standard; Attività di ricerca, sviluppo e innovazione; Attività di formazione.

In dettaglio: l'art. 1, comma 189, della L. n. 160/2019 e l'art. 1, commi 1056 e 1057, della L. n. 178/2020 disciplinano il credito d'imposta per beni materiali 4.0; l'art. 1, comma 190, della L. n. 160/2019 e l'art. 1, comma 1058, della L. n. 178/2020 riguardano il credito d'imposta per beni immateriali 4.0; l'art. 1, commi 1054 e 1055, della L. n. 178/2020 concerne il credito d'imposta per beni immateriali standard; l'art. 1, commi 198 e ss., della L. n. 160/2019 disciplina il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative; l'art. 1, commi da 46 a 56, della L. n. 205/2017 e ss.mm. riguarda il credito d'imposta per la formazione 4.0.12.

La disciplina dei crediti d'imposta che compongono la Misura M1C2 11 del P.N.R.R. è stata introdotta dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160, successivamente modificata con L. 30 dicembre 2020, n. 178, che individua gli investimenti che danno diritto ai crediti, la misura dei crediti riconosciuti rispetto all'ammontare degli investimenti effettuati nonché gli oneri documentali a carico dei beneficiari.

L'art. 1, commi da 1051 a 1063, della L. n. 178/2020 ha riformulato la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Tale disciplina, applicabile agli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020, si pone in continuità con la precedente legge di

bilancio 2020 (art. 1, cc. 184-197, della L. n. 160/2019), nell'ambito della ridefinizione degli incentivi fiscali previsti dal "Piano nazionale Impresa 4.0".

La novità più significativa introdotta dalla L. n. 160/2019 in materia di agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali "*ha riguardato la trasformazione del beneficio, accordato dalle precedenti normative in forma di maggiorazione del costo rilevante agli effetti delle quote di ammortamento deducibili dal reddito d'impresa (o di lavoro autonomo), in forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione e senza limiti di fruizione*" (v. circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E del 2021).

La normativa ha previsto, tra l'altro, sia l'esclusione del vincolo di subordinazione dell'investimento in un bene incluso nell'Allegato B annesso alla legge n. 232/2016 ("bene immateriale 4.0") all'acquisizione di un bene strumentale indicato nell'Allegato A annesso alla medesima legge ("bene materiale 4.0"), sia le condizioni di fruizione del credito d'imposta spettante, subordinate, in particolare, al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (comma 186, ultimo capoverso), sia le disposizioni relative al c.d. *recapture* del beneficio (istituto la cui ratio consiste, come precisato nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9/2021, nel "*garantire che la concessione dell'agevolazione sia collegata al concreto sfruttamento dei beni agevolati per un periodo minimo nell'economia dell'impresa…; la norma intende, in altri termini, escludere*

dall'agevolazione investimenti a carattere temporaneo, realizzati al solo fine di fruire del credito d'imposta") in caso di disinvestimento dei beni agevolati (comma 193), sia gli oneri documentali previsti in capo ai soggetti beneficiari (ad esempio, è prevista l'indicazione, nelle fatture e negli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati, del riferimento espresso alla normativa agevolativa).

La legge di bilancio 2021 ha recato ulteriori novità che hanno riguardato: l'ampliamento dell'ambito oggettivo dell'agevolazione ai beni immateriali diversi da quelli di cui al citato Allegato B ("beni immateriali non 4.0"); la maggiorazione della misura del credito d'imposta applicabile in funzione della tipologia degli investimenti e del periodo di effettuazione; l'aumento del limite massimo di investimenti ammissibili; le regole per la compensazione del credito d'imposta, con la finalità di accelerarne la fruizione.

Successivamente è stato introdotto dal D.L. n. 73 del 25/5/2021 (c.d. decreto Sostegni-bis) il comma 1059-bis all'art. 1 della legge di bilancio in questione, secondo cui il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali non 4.0, effettuati dal 16/11/2020 e fino al 31/12/2021, è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale anche dai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiore ai 5 milioni di euro.

3.2 Il suddetto *excursus* normativo, peraltro più ampiamente tratteggiato nell'atto di citazione, consente di qualificare i crediti d'imposta fruiti dalla EMA quali strumenti finanziari ora a carico del P.N.R.R., le cui risorse sono, quindi, destinate ad incentivare gli

investimenti per favorire la transizione digitale delle imprese, consentendo alle stesse di poter usufruire di crediti d'imposta nella misura ed alle condizioni determinate dalla legge.

4. Illustrato il quadro normativo di riferimento, il Collegio ritiene che siano plurimi e convergenti gli elementi offerti dalla Procura per affermare la sussistenza della responsabilità amministrativa a carico dei convenuti.

In proposito, si osserva che la problematica essenziale concerne la portata del divieto di c.d. "doppio finanziamento", di cui al Regolamento U.E. n. 241/2021, che ha istituito il "Dispositivo per la ripresa e la resilienza", stabilendo gli obiettivi dei finanziamenti e le relative condizioni e modalità di erogazione.

In particolare, l'art. 9 (rubricato "Addizionalità e finanziamento complementare") dispone che: "*Il sostegno nell'ambito del Dispositivo si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione. I progetti di riforma e d'investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo*".

Tale disposizione, che, essendo prevista in una fonte del diritto europeo come il Regolamento, è direttamente applicabile negli ordinamenti degli Stati membri, pone il principio in base al quale il costo di un medesimo investimento non può essere oggetto di rimborso due (o più) volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche, anche di diversa natura.

Si tratta di un principio basilare e consolidato di sana gestione

finanziaria, la cui *ratio* è quella di garantire che le risorse pubbliche vengano utilizzate in modo efficiente ed efficace, evitando duplicazioni e massimizzando l'impatto degli investimenti.

In pratica, deve ritenersi consentito il cumulo di risorse provenienti da più fonti di finanziamento pubbliche, a condizione che esse non vadano a coprire il medesimo costo di un determinato investimento.

Pertanto, per non incorrere nella violazione del divieto di doppio finanziamento, le varie risorse pubbliche (RRF, altre risorse europee e risorse nazionali) potranno cumularsi – laddove la specifica normativa applicabile lo consenta– a copertura di diversi costi di un progetto/investimento o di diverse quote parti del medesimo costo e, comunque, nei limiti del 100% della complessiva spesa sostenuta.

4.1 Orbene, nella fattispecie in esame la condotta antigiuridica, posta in essere dalla società EMA e dal La Rocca, amministratore e legale rappresentante della medesima, è consistita nell'avere utilizzato i costi sostenuti per la realizzazione di un unico progetto d'investimento, al fine di conseguire due distinte misure agevolative, ossia dapprima la concessione, nel 2022, del finanziamento da parte della Simest e, successivamente, quand'era ancora in vigore il rapporto di finanziamento con la Simest (che aveva erogato soltanto la prima *tranche*, a titolo di anticipazione, di € 55.710,00 ed avrebbe dovuto, una volta verificata la sussistenza dei presupposti previsti, erogare la seconda), la creazione di crediti d'imposta, portati in compensazione, mediante la presentazione, nel periodo ricompreso tra il 15/6/2023 ed il 31/7/2024, di vari modelli F24.

Ciò ha comportato la violazione del divieto di "doppio finanziamento", previsto dall'art. 9 del Regolamento U.E. n. 241/2021, da cui è scaturito un danno erariale, costituito dall'ammontare, pari ad € 24.494,00, dei crediti d'imposta, che erano stati creati dalla EMA con riferimento ai medesimi costi dell'investimento, per sostenere i quali le era stato concesso il finanziamento da parte della Simest.

Infatti, la creazione dei crediti d'imposta è avvenuta sulla scorta delle fatture:

n. 90 del 12/4/2022, emessa dalla Marconi s.r.l. per l'acquisto, da parte della EMA, di un forno di tipo RX 1500, matr. 5213, per un costo di € 39.500,00, da cui è derivata la creazione di un credito d'imposta compensabile pari ad € 2.370,00;

n. 213/01/2022 del 19/12/2022, emessa dalla Fabria Car s.r.l., per l'acquisto, da parte della EMA, di un carrello elevatore Still RX 60-25, matr. 516301L00675, per un costo di € 43.900,00, da cui è derivata la creazione di un credito d'imposta compensabile pari ad € 21.950,00;

n. 213/01/2022 del 19/12/2022, emessa dalla Fabria Car s.r.l. per l'acquisto, da parte della EMA, di un carrello elevatore Still Ech 15 nuovo, matr. CT0195L01076, per un costo di € 2.900,00, da cui è derivata la creazione di un credito d'imposta compensabile pari ad € 174,00.

Orbene, per l'acquisto dei suddetti macchinari la EMA, a seguito della domanda proposta il 28/10/2021, aveva già ottenuto la concessione, da parte della Simest, del finanziamento contraddistinto dal n. 65968/TD/FP, per un importo deliberato in € 111.420,00, di cui in data

5/4/2022 aveva riscosso la prima *tranche*, a titolo di anticipazione, pari ad € 55.710,00.

La seconda *tranche* avrebbe potuto essere corrisposta soltanto dopo il riscontro della sussistenza dei requisiti previsti.

Ne consegue che, durante la vigenza del rapporto di finanziamento instaurato con la Simest, la EMA, di cui era amministratore e legale rappresentante il La Rocca, non avrebbe potuto legittimamente impiegare i costi documentati dalle suddette fatture per creare i crediti d'imposta, per un ammontare di € 24.494,00, poi portati in compensazione mediante i modelli F24, recanti i codici tributo 6935 e 6936, presentati nel periodo ricompreso tra il 15/6/2023 ed il 31/7/2024, così avvantaggiandosi in maniera indebita, per i medesimi costi riguardanti i medesimi macchinari, di una doppia agevolazione a valere su risorse pubbliche.

In proposito, a dimostrazione della piena consapevolezza del divieto di "doppio finanziamento", va rammentato che il La Rocca, oltre ad aver assunto l'impegno della sua osservanza in sede di presentazione, in data 28/10/2021, della domanda di finanziamento alla Simest, ha sottoscritto in data 20/2/2024, ossia dopo la creazione dei crediti d'imposta da portare in compensazione, riferiti ai costi dei medesimi macchinari oggetto del finanziamento concesso dalla Simest, un'ulteriore dichiarazione, con cui confermava all'Ente erogatore l'assenza di qualsiasi ipotesi di "doppio finanziamento".

5. Appare, dunque, evidente che le condotte antigiuridiche contestate dalla Procura alla EMA ed al suo amministratore e legale

rappresentante La Rocca Federico sono state caratterizzate da dolo, avendo essi operato nella piena consapevolezza di non poter legittimamente creare, nella vigenza del rapporto di finanziamento in corso con la Simest, i suddetti crediti d'imposta da portare in compensazione, in quanto veniva a concretizzarsi una violazione del divieto di "doppio finanziamento", in correlazione ai medesimi costi dei medesimi macchinari, per l'acquisto dei quali era stato concesso il finanziamento.

6. Occorre, per completezza, soffermarsi sulle deduzioni contenute nella memoria difensiva e replicate in udienza dalle parti convenute, le quali hanno sostenuto che nella fattispecie in esame sarebbe stato possibile il cumulo di agevolazioni, in quanto, a prescindere dagli impegni formalmente assunti in sede di richiesta del finanziamento alla Simest, l'importo complessivo delle agevolazioni concretamente fruite dalla EMA, sia a titolo di prima *tranche* del finanziamento erogato dalla Simest (€ 55.710,00) sia a titolo di crediti d'imposta creati (€ 24.494,00), sarebbe, comunque, inferiore al totale dei costi sostenuti, risultanti dalle fatture emesse dai fornitori Fabria Car s.r.l. e Marconi s.r.l.

Il Collegio non condivide tale tesi, in quanto, per le ragioni sopra esposte, il divieto del doppio finanziamento preclude, a monte, di poter utilizzare un medesimo costo, documentato in una determinata fattura, per fruire di benefici diversi.

Né può assumere significativa rilevanza la circostanza, addotta dai convenuti, secondo cui, all'epoca di creazione dei crediti d'imposta da

portare in compensazione, era stata concretamente erogata dalla Simest soltanto la prima *tranche* del finanziamento.

Infatti, per ottenere la corresponsione della seconda *tranche* la EMA avrebbe dovuto fornire alla Simest la rendicontazione delle spese ammissibili, nel rispetto dei requisiti di cui alla circolare n. 1/PNRR/394/2021, unitamente a una serie di ulteriori documenti (quali l'estratto conto del c.c.b. dedicato, le dichiarazioni dei fornitori, la relazione finale sull'attività svolta nell'ambito del programma e sui risultati conseguiti, la prova che le spese oggetto di rendicontazione fossero superiori all'importo già erogato).

Tuttavia, tali adempimenti, all'epoca, non erano stati ancora effettuati.

Il Collegio reputa, altresì, che non possa assumere alcuna apprezzabile rilevanza nell'ambito del presente giudizio la circostanza che, dopo le controdeduzioni fornite dalla EMA in risposta all'originaria contestazione rivoltale in data 30/5/2025, l'Agenzia delle Entrate non abbia ancora emesso alcun provvedimento definitivo di recupero delle somme oggetto dei crediti d'imposta, che erano stati addotti in compensazione.

Infatti, dalla lettura dello schema di atto n. TQYCRX600077/25 si desume che l'Agenzia delle Entrate, nel comunicare alla EMA che avrebbe proceduto al recupero dei crediti d'imposta, in quanto ritenuti non spettanti, provvedeva ad instaurare con essa il previsto contraddittorio preliminare.

La circostanza, riferita dai convenuti, che tale fase della controversia tributaria non si sia ancora conclusa non preclude a questa Corte di

poter vagliare autonomamente gli elementi probatori, che sono stati forniti dalla Procura della Corte dei conti a sostegno dell'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale.

9. Conclusivamente, il Collegio giudicante ritiene provate le condotte illecite, dolosamente tenute dalla EMA Italy s.r.l. e da La Rocca Federico, in proprio e nelle qualità di legale rappresentante e amministratore di tale società, ragion per cui i medesimi debbono essere condannati al risarcimento del danno, ammontante ad € 24.294,00, arrecato all'Agenzia delle Entrate e, per essa, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per effetto dell'indebita creazione dei crediti d'imposta in questione.

10. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c., a carico delle parti condannate.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Marche, definitivamente pronunziando,

CONDANNA

la EMA Italy s.r.l.- Electrical Motors & Applications e La Rocca Federico, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di tale società, al pagamento, in solido tra loro, in favore dell'Agenzia delle Entrate e, per essa, del Mistero dell'Economia e delle Finanze, della somma di **€ 24.494,00,** da maggiorarsi di rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione (19/12/2025) e sino a quella di

pubblicazione della presente sentenza; da tale ultima data e sino al soddisfo sono dovuti gli interessi legali sulla somma così rivalutata.

I medesimi convenuti vengono, altresì, condannati alla rifusione in favore dello Stato delle spese di giudizio, liquidate, a cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2026.

Il Giudice Estensore	Il Presidente
Guido Petrigni	Valter Camillo Del Rosario
(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 10.08.2026
Il funzionario preposto
Matteo Quattrini
(f.to digitalmente)